



Il Presidente

Cod. NC4/P2
Cod. FL/ne
Circ. n. 117

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0003286
Data: 21/09/2015

Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Care e cari Presidenti,

allego alla presente le considerazioni giuridiche del nostro legale sul parere del Consiglio di Stato sulla competenza dei geometri nella progettazione in cemento armato.

Come potrete leggere, nonostante le consuete ambiguità nelle terminologie e nelle definizioni legali, il parere è sostanzialmente positivo soprattutto perché stabilisce alcuni principi che vi segnalo:

- 1.** La progettazione, Direzione dei Lavori e collaudi delle strutture in c.a. nelle zone sismiche (*ovvero "1 - E' la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti", "2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti" e "3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari"*) può essere svolta solo da architetti e ingegneri, ovvero in oltre 4600 Comuni italiani.
- 2.** Nella zona sismica 4 (*definita peraltro "E' la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari", ovvero non li esclude*) rimane comunque il principio limitatore della "modesta costruzione" che la PA deve "valutare con particolare rigore, al fine di considerare con prevalente attenzione la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere statiche, che dovrà essere demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze tecniche".
- 3.** Si dice con chiarezza che, nelle costruzioni in c.a., i principi di pubblica incolumità prevalgono sugli altri aspetti della progettazione e quindi la conduzione generale del progetto e delle altre prestazioni dev'essere comunque affidata ad un architetto o ingegnere.

Ma la considerazione più interessante dei giudici è che la definizione di "modeste costruzioni civili"... "va valutata sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo (con riferimento ai problemi tecnici che l'opera solleva)".





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Infatti questo principio regolatore, qui applicato alla problematica sismica su cui era stata posta la questione, può altrettanto bene essere applicato agli ambiti di tutela paesaggistica, dove il pubblico interesse della salvaguardia del paesaggio e la specificità degli studi universitari necessari a progettare in questi ambiti, e chiarisce come affrontare il tema delle competenze.


Evidentemente questi principi di competenza valgono sia per la progettazione, DL e collaudo di opere private che pubbliche, per i liberi professionisti così come per i dipendenti.

In definitiva il parere comincia a tracciare una strada più chiara ma resta evidente come l'approccio meramente giuridico sia spesso inconsapevole della cultura tecnica, assai più adatta a risolvere il problema.

Spero davvero che a partire da questo parere si possa, finalmente, arrivare a un tavolo di concertazione delle competenze assieme alle altre professioni, proposto dal CNAPPC cinque anni fa, apparentemente condiviso, ma che incontra ancora resistenze conservative.

Per noi, invece, è evidente che il presente e il futuro necessitano una integrazione dei saperi, in cui ognuno faccia molto bene ciò per cui ha studiato, evitando stupide "guerre" tra professionisti che non risolvono il problema.

Cari saluti.

arch. Leopoldo Freyrie


All.c.s.:

